

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

T R A

L'Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica, Codice fiscale n. 00090670761, con sede in Potenza alla via Manhes n. 33, rappresentata dal Direttore arch. Michele Bilancia, nato a Potenza il 5.02.1952, di seguito indicata come "ATER"

E

l'avvocato Raffaele Diomede, codice fiscal DMD RFL 63M21, Partita Iva n. 012332307, Iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza, nato a Potenza il 21.08.1963, residente in Potenza alla via Nazario Sauro n. 23 ed ivi domiciliato alla via Nicola Sole n. 6, di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

- che sono state espletate le procedure previste e contenute nelle norme sui principi di garanzia dal D.L. 223/06 e dal D.lvo 267/00 e secondo quanto disposto nel "Regolamento per lavori, forniture e servizi" approvato con delibera dell'A.U. n. 31 del 6.05.2008, nel quale sono espressamente disciplinati gli affidamenti per i Servizi Legali;
- che l'ATER ha la necessità di affidare un incarico, concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista avvocato;
- che l'ATER ha formalizzato con la delibera n. 35 del 21.05.2013 la volontà di provvedere a detto affidamento per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- che la dotazione organica dell'Ufficio Legale dell'ATER, composta da n. 3 unità (n. 1 avvocato responsabile iscritto all'Albo e n. 2 unità con laurea in giurisprudenza) non può fare fronte, con il proprio personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di altro esperto in materia;
- che, a seguito del procedimento svolto, si ritiene che l'avv. Raffaele Diomede possenga le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'ATER;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene stipulato tra loro un contratto consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.



ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il professionista si impegna, a dare supporto all'Ufficio legale dell'ente nella sua attività ordinaria legata alle funzioni sue proprie, di specie collaborazione nella stesura di atti a contenuto giudiziale e stragiudiziale che vedano l'amministrazione interessata, nonché nelle procedure esecutive, compresi i rapporti con le cancellerie e, se del caso, la presenza alle udienze, su delega del dominus, sempre con l'ausilio dell'avvocato responsabile dell'Ufficio.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dall'avvocato dell'ente.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà la durata di mesi dodici a decorrere dal primo giugno duemilatredici e terminerà il giorno quindici luglio duemilaquattordici con un intervallo di sospensione tra il primo agosto e il quindici settembre duemilatredici, mediante la consegna di tutto l'incartamento inerente l'attività svolta.


ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'attività indicata viene determinato in euro 16.000,00 (eurosedicimila), oltre oneri accessori.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF l'ATER effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il compenso dovrà essere erogato mensilmente con cadenza posticipata rispetto alla data di inizio della convenzione, previa verifica dell'andamento del lavoro effettivamente svolto.

E' dovuto il rimborso delle spese anticipate dal professionista in nome e per conto dell'Ente, su indicazione dell'avvocato responsabile, eventualmente sostenute per l'esecuzione dell'incarico che devono essere evidenziate nella fattura come non imponibili Iva ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72 e non imponibili IRPEF.



Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Il compenso sarà accreditato sul c/c n. 000004348497, ABI 03002, CAB 04202, intestato a Raffaele Diomede presso la Banca UNICREDIT Agenzia di Potenza- Pretoria.

L'ATER non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a sua conoscenza con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO

L'ATER si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'ATER. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – PROPRIETA' E RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'ATER, pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'ATER ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'ATER.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'ATER è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni in materia contenute nel codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI



Per la tutela del professionista al trattamento dei dati personali saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.


ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Potenza.


Potenza, 26.05.2013

Letto, confermato, sottoscritto

Il Direttore dell'ATER
arch. Michele BILANCIA



Il professionista
avv. Raffaele Diomede



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6 - (Recesso)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 8 - (Responsabilità)

Art. 12 - (Foro competente)

Il professionista
avv. Raffaele Diomede

